

=====

Costituzioni o Capitoli

Pel buon regime della Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Chiesa di S. Giacomo del luogo di Treville fatti dal M. Rev. Sig. D. Gio. Ant. Gius. Ceresa Pievano di detto luogo per ordine di Monsignor Francesco Icheri di Malbaila Vescovo di Casale e Conte e dal medesimo approvati, previa lettura data ai Sigg. Confratelli l'anno 1835.-

Prefazioni o Preambolo

Siccome ogni società perchè vi regni il buon ordine ha bisogno di leggi dall'esatta osservanza delle quali dipende la felicità della medesima: così inerendo all'ordine di Monsignore vi ho formato le presenti Regole o Costituzioni, a norma delle quali regolandovi vedrete regnare nella vostra compagnia il buon ordine e l'unione dei cori.-

Piaccia al Signore di concedere a questa mia qualunque siasi fatica un felice esito, così che questa pia vostra adunanza continui sempre con quello spirito con cui fu incominciata e si conservi inviolabile in voi ed in chi verrà dopo di voi il vincolo santo della mutua carità per cui vi assistiate in vita e vi suffragiate dopo morte e siate così fatti degni di partecipare all'ampiissima benedizione di Gesù Cristo promessa alle anime che la carità eserciteranno vicendevolmente.-

E piaccia altresì al medesimo Dator d'ogni bene d'infondere in voi e nei successori vostri quello spirito di Religione e di pietà per cui le funzioni vostre sempre mai oneste, et secundum ordinem fiant, come prescrive l'apostolo S. Paolo, e così giusto l'insegnamento del Principe degli Apostoli S. Pietro: In omnibus honorificetur deus per Jesum Christum.

=====

CAPO PRIMO

Dei soggetti, e della loro accettazione, dimissione o licenza.

- 1°) Il numero dei Confratelli sarà indefinito.
- 2°) Si procurerà di non accettare veruno il quale fosse di sregolati costumi, anzi chi per tale fosse riconosciuto dovrà esserne ributtato.
- 3°) Niuno si accetterà il quale passi i 50 anni (Si riserva però la compagnia di poterne accettare alcuno anche oltrepassi quest'età purchè non gli anni 60 a contemplazione di qualche suo merito singolare.-
- 4°) Morto alcuno dei confratelli tutti gli altri, esclusi il Priore e Sotto-Priore saranno obbligati a portarlo alla Chiesa, accompagnarlo colle torchie, e poi portarlo al cimitero, e cantarli nella prossima domenica o festa l'intero ufficio dei morti, e quelli che non sanno leggere reciteranno l'intero rosario; e procureranno d'intervenirvi tutti o almeno uno in quelle famiglie dove sono due o tre ascritti, ben

inteso che quelli, i quali non intervengono nè alla sepoltura, nè all'ufficio recitino al più presto possibile o l'ufficio dei morti o il Rosario.-

5°) Chi sarà cancellato per qualche demerito grave riconosciuto dal Parroco e dal ordinario sarà privo al suo decesso dei sovraindicati servizi e suffragi, come pure chi volontariamente si dimetterà dalla compagnia senza riguardo nè a età, nè a nascita, nè a impiego e simili.-

6°) Ogni due anni quando si farà l'elezione dei Priori si farà l'accettazione dei confratelli secondo il rito prescritto dal libro della confraternita.

7°) Tutti i confratelli pagheranno ogni anno soldi dieci nelle mani del Priore della compagnia la qual somma servirà per pagare la sepoltura o la levata dei cadaveri dei confratelli alla loro morte.-

8°) Potrà la compagnia previo avviso dato al Signor Parroco pro tempore cancellare quelli i quali per quattro volte consecutive non interverranno all'ufficio o alle processioni, salvo che siano legittimamente impediti o per malattia o per qualche altra urgente necessità da riconoscersi dalla compagnia.-

9°) Siccome il coro della confraternita è piccolo e dovendo tutti intervenire farebbero confusione; così fatto il computo dei confratelli letterati e cantori, e degli illetterati e ignari del canto si divideranno con una tabella apposita.-

=====

CAPO SECONDO

Delle cappe e delle processioni

1°) Il buon ordine richiede che vi sia l'uniformità nelle cappe; epperò esse devono essere tutte di tela nostrana; presentemente per non obbligare i confratelli a fare una nuova spesa si tollerano quelle che tengono; ma in avvenire sarà cura del Priore di osservare che i nuovi confratelli non vestano la cappa, che della sovraindicata tela nostrana e quando i confratelli presenti avranno logorata la cappa irregolare saranno anch'essi obbligati a provvedersela uniforme; inoltre ciascun confratello si provvederà della placca o insegna coll'effigie del S.S. Sacramento da portarsi dalla parte sinistra della cappa.-

2°) Affinchè vi si veda il buon ordine e l'edificazione dei fedeli sarà obbligo e dovere di tutti i confratelli di portarsi alla Chiesa della confraternita colla cappa per ivi vestirsi e poi partire processionalmente in corpo e portarsi alla Chiesa parrocchiale per le processioni, finite le quali dovranno parimenti tutti i confratelli far ritorno alla confraternita cantando tanto nella partenza dalla medesima come nel ritorno le solite preghiere e quindi svestirsi in essa collocando le loro cappe o nei banchi destinati, o portandole alle proprie case quando non vi sia sito per riporle.-

=====

CAPO TERZO

Dell'elezione dei Priori

1°) L'elezione del priore e sotto priore e di altri reggenti si farà ogni cinque anni nel giorno dell'Epifania nella confraternita, ove tutti i confratelli unitamente al Parroco, o chi per esso, si raduneranno. - Qui essendo si canterà l'Inno: Veni Creator Spiritus per implorare i lumi da Dio onde fare una buona elezione. -

2°) Quest'elezione si farà a voti secreti a voce e non per iscritto. - Si riceverà il Sig. Parroco od altro Ecclesiastico da lui destinato. - Chi avrà avuta la pluralità dei voti resterà Priore e chi sarà il secondo nella quantità dei voti resterà sotto Priore. - E quest'elezione si avrà per valida tuttochè alla confraternita non siano intervenuti i due terzi dei confratelli.

3°) Si spera, anzi si raccomanda vivamente che ciascuno dei confratelli elegga quegli che giusta la sua coscienza stimerà il più atto a tale uffizio, spassionatamente e senza riguardi o mire capricciose; agli assenti non si darà mai voto, eccetto che sia assente per malattia o per qualche altra legittima causa.

4°) Il Priore e sotto priore nuovamente eletti eleggeranno oppur confermeranno li bastonanti e gli altri uffiziali i quali resteranno in uffizio per due anni, e poi, o che saranno confermati o rimpiazzati da altri. - E quest'elezione o conferma si leggerà ad alta voce alla presenza dei confratelli presenti, non già perchè venga approvata poichè si avrà per valida, ma perchè unicamente venga annunziata. - E niuno senza legittima causa da riconoscersi dal Parroco e dalla Compagnia, potrà ricusare l'uffizio assegnatogli ed i così eletti rimarranno in uffizio per anni due.

5°) Quando alcuno degli uffiziali venga a mancare o per morte, o per dimissione o fossanche perchè sia, giusta le costituzioni cancellato si farà in questa maniera cioè: Se si tratta del Priore o sotto Priore si aspetterà a nominarlo a suo tempo; se si tratta poi degli altri il Priore eleggerà uno dei confratelli in luogo del mancante. -

=====

CAPO QUARTO

Dell'assistenza da prestarsi ai Confratelli infermi

1°) Quando un confratello cada infermo dovrà essere dagli altri visitato affine di presentargli quegli atti di cristiana carità che esige la professione del Vangelo. -

2°) Se vedranno che il male si aggravi procureranno che sia munito a tempo opportuno dei SS. Sacramenti e degli altri aiuti ancora che la Santa Chiesa istituì, e lo assisteranno a vicenda quando siavi il bisogno anche negli estremi. -

3°) Se sarà in istato di grave bisogno si procurerà di soccorrerlo con

fare qualche coletta, e si spera che i confratelli non ricuseranno di farla.-

=====

CAPO QUINTO

Dell'osservanza di queste costituzioni

- 1°) Tutte queste costituzioni in ogni e ciascuna sua parte saranno da tutti rispettivamente con fedeltà, puntualità osservate.- Il custode dell'osservanza sarà singolarmente il Priore il quale veglierà perchè niun abuso s'introduca, e insieme a lui veglierà nominatamente il sotto Priore.
- 2°) Queste costituzioni si leggeranno per intiero nell'accettazione dei confratelli, dal Priore eletto e nelle principali solennità ne leggerà un capo affinchè tutti ne siano ben istruiti, terminato l'ufficio o funzioni.
- 3°) Queste costituzioni saranno diligentemente custodite dal Priore pro tempore.

Si lascia luogo a qualche aggiunta quando venga proposta ed accettata dai confratelli.

=====

Appendice del Priore e Sotto Priore

- 1°) Il Priore sarà geloso custode dell'osservanza delle presenti regole in ogni lor parte.
- 2°) Se scorgerà introdursi qualche abuso ne avviserà i confratelli congregati sempre con carità e prudenza.
- 3°) Egli terrà il libro della confraternita e le carte riguardanti i pesi annessi alla medesima.-Terrà pure un altro libro in cui si registreranno le somme riscosse dai confratelli per l'uso sovrà indicato e scadendo da Priore rimetterà i suddetti libri al successore dopo aver reso i conti del suo operato nelle mani del Parroco pro tempore.
- 4°) Venendo egli a morte e mancando per qualche legittima causa farà le veci di lui in tutto e per tutto il Sotto Priore.
- 5°) Tutti i confratelli essendo radunati in occasione delle processioni prima di partire dalla confraternita il Priore destinerà quelli che avranno a prestare servizio in quella giornata, o processione e niuno dovrà ricusare l'ufficio assegnatogli salvo che sia impotente.-

=====

Del Sotto Priore

- 1°) Il sottopriore dividerà le cure e le attenzioni tutte descritte nel capo precedente col Priore, ne prenderà eguale interessamento e lo sollevierà; epperò del precedente capo ne prenderà compiuta notizia.-
- 2°) In caso di assenza o di malattia del Priore farà tutto quanto sopra come se fosse egli al regime: così pure fino al compiuto quinquennio.- Quando il Priore e Sotto Priore venissero tutte e due a morire,

si procederà alla nomina in quell'anno ancorchè non fosse ancor trascorso il quinquennio.-

=====

Visti gli avanti scritti capitoli a Noi stati presentati ed il tenere considerazione, parendoci essere adattati al buon regime di quella compagnia eratta nella Chiesa di S. Giacomo del luogo di Treville, ed essere convenienti al maggiore di lei lustro ed accrescimento, epperchè sembrandoci, che i medesimi possano contribuire alla gloria di Dio ed all'avanzamento della pietà, li medesimi di nostra certa scienza ed autorità approviamo e confermiamo e mandiamo d'or in avanti osservarsi inviolabilmente.- Nostra volontà è però di non derogare con quest'atto a quanto già prima saviamente hanno prescritto li Predecessori nostri di buona memoria per riguardo alle pie Società laicali, alle Compagnie o Confraternite in questa nostra Diocesi esistenti; il che vogliamo sia mantenuto nel pieno suo vigore, e ciò specialmente intendiamo delle ultime Sinodali Costituzioni a tale proposito che dovranno tenersi ognora qual parte integrante delli detti capitoli come se quivi fossero riferite parola per parola, sia per ciò che concerne l'amministrazione temporale e rendita rispettiva dei conti, sia per tutto il rimanente. Uniformandosi a queste nostre disposizioni quei confratelli secondochè di essi confidiamo otterranno dalla infinita Misericordia Divina le grazie di cui abbisognano e conseguiranno ad un tempo tutte le Indulgenze che dai Sommi Pontefici sono state accorsate a simili Compagnie ossia membri che le compongono delle quali è nostra intenzione che essi non ne restino in alcun tempo privi purchè dal loro canto vi aggiungano la pratica delle virtù cristiane senza che non potrebbero partecipare a si inestimabile tesoro.

Casale addì 18 febbraio 1835

firmato: Francesco Vescovo

Per copia conforme a copia esistente presso questo archivio parrocchiale per uso amministrativo.

Treville Conf. li 26 Giugno 1930-VIII°

IL PARROCO